

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 101

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAMBINI

Disposizioni in materia di distanza minima fra gli edifici

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di superare i limiti di distanza fra gli edifici previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 muove dalla necessità, avvertita dai comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, di non sottoporre alla gravosa distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti gli interventi edilizi diretti a riqualificare il patrimonio edilizio esistente.

L'applicazione rigorosa ed indiscriminata della predetta distanza minima non inferiore a dieci metri finisce infatti con il rendere estremamente difficoltosi proprio quegli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio, specie ubicato nei centri abitati e in zone già caratterizzate da intensa edificazione, che si

intendono incentivare anche mediante misure di agevolazione di carattere fiscale.

La normativa proposta, limitando l'applicazione inderogabile della distanza minima non inferiore a dieci metri tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti ai soli interventi edilizi di nuova costruzione, consente infatti ai comuni di stabilire una diversa e più puntuale disciplina in materia di distanze tra costruzioni che tenga contemporaneamente conto della specificità delle diverse realtà territoriali e dell'esigenza di promuovere il recupero degli edifici esistenti anche mediante interventi di maggiore rilevanza e consistenza comportanti eventuali ampliamenti e sopraelevazione, sempre che, naturalmente, siano conformi agli strumenti urbanistici locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti, gli strumenti urbanistici comunali possono stabilire, anche per le parti del territorio non interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, una distanza minima tra i fabbricati non inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti.

